

REGOLAMENTO COMUNALE

DEGLI INTERVENTI NEI CASI DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 1 Principi e finalità

1. Il presente regolamento intende dare una risposta a talune situazioni di emergenza abitativa con caratteristiche di immediata gravità ad integrazione degli interventi del Consorzio dei Servizi Socioassistenziali. (C.I.S.S.).

Art.2- Cittadini in condizione di emergenza abitativa

1. Sono considerati in condizione di emergenza abitativa i residenti nel Comune di Gravellona Toce da almeno due anni e che si trovano contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) hanno perso l'alloggio o si trovano nell'imminenza di perdere un alloggio a seguito di:
 - sfratto immediatamente esecutivo per morosità;
 - ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico-abitativa accertata;
 - altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - calamità naturali;
 - ogni altro evento impreveduto che determini l'improvvisa inagibilità dell'alloggio, attraverso dichiarazione rilasciata dai tecnici competenti.
 - b) Si trovino in situazione di comprovato disagio economico. Tale situazione deve essere verificata attraverso la valutazione dell'Isee del nucleo che non deve essere superiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale per l'accesso agli interventi di assistenza economica, proprietà o possesso di beni mobili registrati, e altri tipi di valutazioni comprovati e dettagliati, e dell'evento che ha portato al peggioramento delle condizioni economiche con conseguente impossibilità di sostenere il canone di locazione.
2. Ai fini del presente regolamento si fa riferimento al nucleo familiare anagrafico, che può essere composto anche da una sola persona.
3. Sono esclusi dagli interventi tutti coloro la cui attestazione ISEE supera la soglia stabilita dalla Giunta Comunale per gli interventi di assistenza economica di cui all'apposito Regolamento.
4. Nel caso si verifichi un evento che porti ad un cambiamento della situazione economica di un nucleo familiare rispetto all'anno precedente, il richiedente potrà presentare un calcolo ISEE simulato accompagnato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesti che il calcolo è riferito al proprio nucleo familiare. Se l'ISEE simulato è inferiore alla soglia stabilita per l'accesso ai contributi, potrà essere disposta la concessione dei contributi previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Interventi per l'emergenza abitativa

Il Comune di Gravellona Toce assicura i seguenti interventi:

- a) contributi economici per differimento esecuzione dello sfratto
- b) contributi economici per la ricerca di un nuovo alloggio
- c) inserimenti temporanei in alberghi e pensioni.

I suddetti interventi non sono cumulativi per lo stesso nucleo familiare, nel senso che chi usufruisce di un intervento non può usufruire degli altri interventi previsti dal presente regolamento.

A) Contributi economici per differimento esecuzione dello sfratto

Il contributo ha natura straordinaria della durata di massimo tre mesi, in quanto preordinato a differire il termine dell'esecuzione dello sfratto al fine di consentire agli interessati di avere più tempo per il reperimento di un nuovo alloggio..

I presupposti per ottenere il contributo, oltre al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, sono la presenza di una sentenza di sfratto esecutivo per morosità e la disponibilità accertata del

proprietario dell'alloggio a differire la data dell'esecuzione dello sfratto in cambio del pagamento di massimo tre mensilità dell'affitto.

B) Contributi economici per la ricerca di un nuovo alloggio

Il contributo ha natura straordinaria in quanto preordinato alla concessione di un sostegno economico una tantum che attenui, in favore di coloro che si trovino in condizioni economiche svantaggiate, il disagio connesso al reperimento di una nuova situazione abitativa.

L'entità del contributo è così determinata:

- a) Nucleo formato da 1 a 4 componenti Euro 1200,00
- b) Nucleo formato da oltre 4 componenti Euro 1500,00

Gli alloggi per i quali può essere concesso il contributo devono essere conformi alla normativa ed agli strumenti urbanistici vigenti e risultare classificati in una delle seguenti categorie catastali: A/2, A/3, A/4 e A/5.

Gli alloggi, altresì devono essere compresi in unità immobiliari ricadenti all'interno del territorio della Provincia del VCO

I contributi di cui al presente articolo vengono erogati nei limiti delle disponibilità di bilancio.

La mancata presentazione del contratto di locazione e la carenza accertata dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento comporterà la decadenza del beneficio.

C) Inserimenti temporanei in alberghi e pensioni

E' un intervento di pronta accoglienza non superiore a trenta giorni con il quale l'Amministrazione Comunale dispone la collocazione in un albergo o pensione di un nucleo familiare che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2.

L'intervento da parte dell'Amministrazione Comunale si attua tramite corresponsione al gestore dell'albergo o pensione della somma relativa al soggiorno del nucleo familiare.

L'intervento è stabilito in strutture classificate con categoria non superiore alle due stelle, salvo casi eccezionali di irreperibilità di posti disponibili in tale categoria nelle strutture alberghiere della Provincia del VCO.

Art. 4 – Requisiti d'accesso

1. Residenza nel Comune di Gravellona Toce da almeno due anni.
2. Isee non superiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale per gli interventi di assistenza economica di cui all'apposito Regolamento.
3. Assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su beni immobili nel territorio della Provincia del VCO.
4. Per i cittadini extracomunitari possesso di regolare permesso di soggiorno.
5. Presenza di sentenza di sfratto esecutivo per morosità.

Art. 5 - Procedimento per l'accesso agli interventi di emergenza abitativa

1. I nuclei familiari che vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 2 devono rivolgersi all'Assistente Sociale di territorio per richiedere uno degli interventi di cui all'art. 3 lett. a) e b).
2. La domanda completa deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, corredata della relazione dell'Assistente Sociale che specifichi le motivazioni della richiesta dell'intervento.
3. La domanda, redatta sulla base del modello adottato dai Servizi Sociali deve indicare, attraverso autocertificazioni e documentazione allegata:
 - a) la composizione del nucleo familiare;
 - b) l'attestazione I.S.E.E. relativa all'ultima dichiarazione dei redditi disponibile;

- c) la causa di perdita/non disponibilità di alloggio adeguato;
 - d) contratto di locazione dell'immobile di residenza attuale
 - e) l'assenza di titolarità di diritti reali e personali di godimento su beni immobili;
 - f) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy.
 - g) Per i cittadini extracomunitari possesso di regolare permesso di soggiorno.
4. Alla domanda devono essere allegati:
- 1) Isee valido riferito all'ultima dichiarazione dei redditi utile
 - 2) Contratto di locazione dell'immobile di residenza.
 - 3) Documenti processuali che attestino la procedura di sfratto in corso
 - 4) Causa di perdita/non disponibilità dell'alloggio adeguato

Art. 6 - Istruttoria e valutazione

1. Il Responsabile del servizio, in collaborazione con l'assistente sociale di territorio cura l'istruttoria della domanda, può richiedere integrazioni informative e documentali, specificando il termine entro il quale provvedere. Se l'interessato non provvede, la richiesta può essere archiviata, secondo quanto previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Può inoltre avvalersi degli accertamenti della Polizia Municipale, della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.

2. Nell'ipotesi di nucleo con dichiarazione Isee pari a "0" il richiedente dovrà giustificare dettagliatamente come provvede al soddisfacimento dei bisogni propri e del nucleo familiare, specificando tutti gli introiti della famiglia, compreso il sostegno economico da parte di amici e/o parenti, il lavoro saltuario, ecc. Tali redditi andranno autocertificati in calce al documento, e ove la situazione descritta non sia compatibile con le condizioni oggettive del nucleo (possesso di auto, condizioni dell'immobile di residenza, ecc) la domanda sarà trasmessa alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli.

3. Tutta la documentazione presentata, ai sensi del D.P.R. 445/2000, è soggetta a verifica, e in caso di dichiarazioni false o mendaci, i sottoscrittori saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 7 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei "dati sensibili" da parte dei soggetti pubblici.

2. La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 8 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua esecutività ai sensi di legge.